



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

CUP	F19D23000380001
Denominazione del progetto	Cosenza (CS). Palazzo Arnone. Galleria Nazionale: <i>“Lavori di manutenzione straordinaria”</i> .
Stazione appaltante	Direzione Regionale Musei Calabria
Responsabile Unico di Progetto	Dott. Filippo Demma
Importo complessivo dell'intervento	€ 146.597,53 oltre IVA come per legge
Fonte finanziaria	LL.PP – A.F: 2023 - Capitolo di spesa 7435/PG1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Direzione Regionale Musei Calabria

La Responsabile dell'UOT. N. 1

Arch. Rossana Baccari

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO e RUP

Dott. Filippo Demma

Firma per accettazione

Firmato digitalmente da
FILIPPO DEMMA
O = MINISTERO DELLA CULTURA
SerialNumber = TINIT-DMMFPP71L08B963G
C = IT



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – STAZIONE APPALTANTE

Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS) – PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it.

Art. 1.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: **COSENZA (CS). PALAZZO ARNONE. "Lavori di manutenzione straordinaria"**. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalle lavorazioni che è necessario realizzare delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante. L'esecuzione dei lavori dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è **CIG** e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **F19D23000380001**.

Art. 1.3 - FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato: **a corpo** con offerta a **unico ribasso**.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	
a) Per lavori a CORPO	Euro 101.052,00
b) Per lavori a MISURA	-
Totale dei Lavori	Euro 101.052,00
<i>di cui per costi della sicurezza</i>	Euro 18.500,00

Art. 1.3.1 - QUADRO ECONOMICO GENERALE

LL.PP. (A.F. 2023 - Impegno cap. 7435/PG1 per € 146.597,53)
Direzione regionale Musei Calabria
COSENZA (CS) – Palazzo Arnone. Galleria Nazionale
QUADRO ECONOMICO
CUP: F19D23000380001 – Lavori di manutenzione straordinaria



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

	SOMME A BASE D'APPALTO	
A	LAVORI	
A.1	Lavori OG2 (<i>importo soggetto a ribasso</i>)	€ 50.326,00
A.2	Oneri di sicurezza (<i>non soggetti a ribasso</i>)	€ 18.500,00
A.3	Costo della manodopera (<i>non soggetti a ribasso</i>)	€ 32.226,00
TOT. A	TOTALE LAVORI A	€ 101.052,00
B	FORNITURE	
B.1	Fornitura strumentazione e arredi	€ 2.500,00
TOT. B	TOTALE FORNITURE B	€ 103.552,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE	
C.1	Lavori in economia	€ 12.000,00
C.2	Imprevisti (10% dell'importo dei lavori)	€ 8.585,20
C.3	Affidamento del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (<i>importo comprensivo di oneri previdenziali del 4%</i>)	€ 9.234,93
TOT. C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE C	€ 29.820,13
D	IVA	
D.1	IVA su Lavori a base d'appalto (10% su voce A.1)	€ 8.585,20
D.2	IVA su Forniture (22% su voce B.1)	€ 550,00
D.3	IVA su Lavori in economia (10% su voce C.1)	€ 1.200,00
D.4	IVA su Imprevisti (10% su voce C.2)	€ 858,52
D.5	IVA su Servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (22% su voce C.3)	€ 2.031,68
TOT. D	TOTALE IVA D	€ 13.225,40
	Arrotondamento	€ 0,00
	TOTALE (A+B+C+D)	€ 146.597,53

Art. 1.4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori, oltre IVA come per legge, ammonta ad Euro **101.052,00** (diconsi Euro *centounomilazerocinquantadue/00*), di cui per la sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., **Euro 18.500,00** (diconsi Euro *diciottomilacinquecento/00*). Mentre il costo della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'importo complessivo dei lavori e come richiesti dall'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023, è di **Euro 32.226,00** (diconsi Euro *trentaduemiladuecentoventisei/00*).

Art. 1.5 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto verrà stipulato nei successivi 60 giorni a seguito di Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (strumento: MePa), ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023. Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Stazione appaltante, l'aggiudicatario potrà sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'aggiudicatario non spetterà alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione potrà essere sempre revocata, nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato, per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta di bollo. Il valore dell'imposta di bollo è determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del Codice, di seguito riportata.

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1.000.000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1000

Art. 1.6 - MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, potrà essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

- le modifiche sono previste in clausole precise e inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
- si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comportamenti notevoli disagi o un incremento dei costi per la Stazione appaltante – in questo caso il contratto potrà essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
- si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della Stazione appaltante denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il contratto potrà essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
- un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
 - modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara;
 - successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del Codice (salvo art. 124 del Codice);
 - assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della Stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori;



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

- e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice;
- f. il valore della modifica è $< 15 \%$ del valore iniziale del contratto;
- g. le modifiche non sono sostanziali.

Le modifiche e le varianti verranno autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della Stazione appaltante, senza necessità di procedere a una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica a esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di $1/5$ dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non potrà far valere la risoluzione del contratto.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvederà a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata potrà agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Le variazioni verranno valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8 del Codice, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali verranno valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del Codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, saranno approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 1.7 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, sono descritte nella Relazione tecnica e nel preventivo trasmesso, a quest'Amministrazione, dalla ditta Edilgalven Srl e acquisito al prot. MIC|MIC_DRM-CAL_|16/02/2024|0000886-A|.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, da realizzare nei locali di Palazzo Arnone in Cosenza, mirano a risolvere un problema di infiltrazione di acqua piovana sulla parete nord dell'edificio storico, che delimita gli



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

ambienti in uso al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, e nei locali delle Centrali termiche poste vicino la scala d'ingresso del cortile del Palazzo. Mentre, interventi di manutenzione di minore entità riguarderanno il ripristino dell'intonaco dei servizi igienici posti al piano terra dell'edificio, vicino il locale d'ingresso e il vano ascensore; la revisione dei serramenti di alcune sale della Galleria Nazionale; il restauro e il consolidamento degli stucchi e del fregio aggettante della Sala Giorgio Leone e il rifacimento della tubazione di scarico del pozzetto fognario che si trova in prossimità del locale dei Carabinieri, adibito a mensa. Tutte le operazioni previste saranno finalizzate al recupero funzionale degli ambienti del Palazzo, interessate dai lavori, e saranno eseguite nel rispetto del valore storico-architettonico del monumento.

Art. 1.8 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente affidamento ha una durata di **120 giorni consecutivi e naturali** a decorrere dalla data della sottoscrizione del contratto o dell'avvio anticipato della prestazione lavorativa.

Art. 1.9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante l'elenco del personale impiegato nel servizio stesso che dovrà essere preventivamente autorizzato ad accedere a Palazzo Arnone e alla Galleria Nazionale di Cosenza. Contestualmente dovrà essere fornito il cronoprogramma delle attività.

Per le lavorazioni da svolgersi entro le aree accessibili al pubblico, l'affidatario dovrà garantire che le stesse non interferiscano con le attività di fruizione della Galleria, prevenendo schermature e recinzioni.



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

PARTE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, la Provincia e il Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i *"limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*, alla L 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 37/2008 (Regolamento concernente le attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

Sono parte integrante del contratto di appalto il presente Capitolato Speciale d'Appalto e la seguente documentazione:

- preventivo acquisito al prot. MIC|MIC_DRM-CAL_|16/02/2024|0000886-A|;
- il cronoprogramma dei lavori;
- le polizze di garanzia;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi o preventivo (nel caso ci sia stata una richiesta di offerta prezzi) – disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3 - QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'appaltatore per le seguenti categorie e classifiche:



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Categoria	Descrizione	Importo	Classifica
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	Euro 101.052,00	I

La Stazione appaltante verificherà l'assenza di cause di esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, e il possesso dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico, consultando il fascicolo virtuale di cui all'articolo 24 e gli altri documenti allegati, tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'Amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005 - e con le banche dati delle pubbliche Amministrazioni.

Nel dettaglio, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione secondo quanto disposto dall'art. 100 c. 4 del Codice.

Art. 2.3.1 – AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso nelle modalità descritte dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante in corso d'esecuzione effettuerà delle verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. Mentre il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto vengano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 2.4 - ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

La Stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nominerà, su proposta del Responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce *ordini di servizio* riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

2.4.1 - UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

Il direttore dei lavori potrà essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 e all'allegato I.9 del Codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

2.4.2 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Il direttore dei lavori ha il compito dell'accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia prima che dopo la messa in opera: al momento in cui vengono introdotti in cantiere valuta lo stato e la relativa documentazione



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

(accettazione preliminare), l'accettazione diventa definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali verranno campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori rifiuta quelli deperiti o non conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, invitando l'esecutore a rimuoverli dal cantiere e a sostituirli con altri a proprie spese. Se l'esecutore non procede alla rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resterà anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Il direttore dei lavori verificherà anche le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimarranno a rischio e pericolo dell'esecutore e saranno rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto sarà trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità.

Infine, il direttore dei lavori o l'organo di collaudo potranno disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

2.4.3 - DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, verranno firmati dalle parti.

Art. 2.5 - CONSEGNA DEI LAVORI

Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesterà lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità dell'intervento.

L'attività verrà documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avverrà da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscriveranno l'apposito verbale di consegna, dalla cui data decorrerà il termine per il completamento dei lavori.

Art. 2.5.1 - MANCATA CONSEGNA

- Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo o i lavori da realizzare, non si procederà alla consegna e il direttore dei lavori ne riferirà immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
- Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la Stazione appaltante potrà fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto e incamerare la cauzione.
- La consegna potrà non avvenire per causa imputabile alla Stazione Appaltante e in tal caso l'esecutore potrà



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso verrà accolta, l'esecutore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le seguenti percentuali:

- 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, dovrà essere inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso e sarà formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.

Se l'istanza di recesso non verrà accolta, si procederà alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore avrà diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Art. 2.5.2 - CONSEGNA PARZIALE

Il direttore dei lavori provvederà alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili e, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscriverà il verbale di consegna parziale dei lavori. Al riguardo, l'esecutore presenterà, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applicherà la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indicherà, altresì, le lavorazioni che l'esecutore dovrà immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Art. 2.6 – SOSPENSIONI, TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROROGHE

Avvenuta la consegna, la Stazione appaltante potrà sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore potrà chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla Stazione appaltante.

La sospensione dell'esecuzione è disposta ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del Codice.

Nel caso di sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione, l'esecutore potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone, l'esecutore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordinerà la ripresa dell'esecuzione dei lavori e indicherà un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redigerà il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore potrà diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore proseguirà le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, saranno iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore potrà chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8, c.2, dell'allegato II.14 del Codice.

L'esecutore ultimerà i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunicherà per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia stato il maggior tempo impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Art. 2.7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante risolverà il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del Codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del Codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto potrà essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procederà secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice:

- invierà al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo potrà essere riconosciuto all'appaltatore;
- formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del RUP dichiarerà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del Codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiederà al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redigerà un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante e sarà altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegnerà un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redigerà processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la Stazione appaltante risolverà il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
 - degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
 - e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, quando la Stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede d'offerta (art. 124 c. 2 del Codice).

Sciolto il contratto, l'appaltatore provvederà al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la Stazione appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 2.8 - RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante formale comunicazione all'appaltatore, con un preavviso non inferiore a 20 (*venti*) giorni, ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.

In tal caso, l'Operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso, nonché a un decimo dell'importo del lavoro non eseguito calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Tale diritto sarà altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato dall'Operatore economico in sede di Offerta.

L'Appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Stazione appaltante.

Art. 2.9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione, art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice,



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

relativa all'appaltatore non produrrà effetto nei confronti della Stazione appaltante, fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non procederà nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle previste per la documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la Stazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia e di cui all'art. 68, comma 17 del Codice.

Qualsiasi cessione del corrispettivo dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificata alla Stazione appaltante; essa sarà altresì regolata dai disposti dell'art. 120, comma 12, del Codice.

Art. 2.10 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui al successivo articolo 106 del Codice.

Art. 2.11 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto costituirà, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dall'articolo 106 del d.lgs. 36/2023, che sarà pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva sarà costituita sotto forma di fideiussione e sarà rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa Stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, verrà verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del Codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa Stazione appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento sarà di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La Stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La Stazione appaltante avrà il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Potrà, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del Codice, determina la decadenza dell'affidamento da parte della Stazione appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e sarà progressivamente svincolata con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo sarà automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Art. 2.12 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, dovrà costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 2.13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DEI SUB-CONTRATTI

Costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del Codice, il contratto non potrà essere ceduto e non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti potranno affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario depositerà il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, l'affidatario trasmetterà la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. La Stazione appaltante verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del Codice.

L'affidatario potrà sostituire, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantirà gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconoscerà, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore, inoltre, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmetteranno alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisirà il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del Codice, la Stazione appaltante e gli enti concedenti assicureranno, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'appaltatore, che si avvale del subappalto o del cottimo, allegherà copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione sarà effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante saranno ridotti della metà.

Art. 2.14 - PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126, c. 1, del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera di 1/1000 dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo/certificato di regolare esecuzione finale.

Non sono previsti premi di accelerazione.

Art. 2.15 - SICUREZZA DEI LAVORI

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, dovranno dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in cui si colloca l'appalto di cui trattasi.

L'appaltatore è tenuto a osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo sarà esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE saranno comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS dovrà essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è stato redatto.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici potranno presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. Sarà compito e onere dell'appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza e igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esso ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari e attrezzature da impiegare. L'appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza e igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del D. Lgs 36/2023, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.16 – ANTICIPAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Art. 2.16.1 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del Codice sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia sarà rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia potrà essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria sarà emessa e firmata digitalmente e sarà verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8 - ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del Codice.

L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 2.16.2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'affidamento è da intendersi a corpo e il corrispettivo stabilito è onnicomprensivo di ogni attività, servizio e



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

fornitura che si rende necessaria al fine dell'esecuzione a regola d'arte dell'intervento indicato in epigrafe. Non sarà previsto alcun corrispettivo al di fuori di quello pattuito.

Il corrispettivo economico a base d'asta per i lavori oggetto del presente appalto è fissato in **€ 101.052,00 (euro centounomilazerocinquantadue/00) di cui euro 18.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA e di ogni altro onere compreso** se dovuto. L'importo offerto – uguale o inferiore al corrispettivo a base d'asta sopra indicato, non essendo ammesse offerte in aumento – resterà invariato per tutta la durata del servizio. **All'appaltatore verrà corrisposto l'importo delle lavorazioni, indicate nel preventivo d'offerta economica acquisito al prot. MIC|MIC_DRM-CAL_|16/02/2024|0000886-A|, effettivamente realizzate e concordate con la Stazione appaltante.**

La modalità di pagamento sarà determinata attraverso la corresponsione di due rate, a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

La prima rata sarà corrisposta al completamento del 50% delle lavorazioni preventivate e la restante al termine dei lavori.

Il corrispettivo verrà erogato, dopo emissione di apposita fattura elettronica, entro 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI (Sistema di Interscambio) gestito dall'Agenzia delle Entrate, a condizione che l'oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria sia stato completato secondo quanto previsto dal presente Capitolato; tale circostanza sarà comprovata dal Responsabile Unico del Progetto e dal Direttore dei lavori mediante apposita certificazione di regolare esecuzione.

La ditta appaltatrice si impegnerà a presentare la fattura elettronica relativa ai lavori e alle forniture erogate intestata alla:

Direzione Regionale Musei Calabria

codice univoco ufficio: 1IWWFX - Codice fiscale 98108420781

e riporterà le seguenti informazioni:

CIG:

CUP:

Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa nonché della regolare esecuzione dei lavori oggetto della presente Trattativa Diretta.

I pagamenti derivanti dal Contratto di che trattasi saranno effettuati mediante pagamenti diretti intestati all'appaltatore ed esigibili con quietanza dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 2.17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avverranno mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avverranno utilizzando i conti correnti dedicati.



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Le prescrizioni su indicate verranno riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'appaltatore si impegnerà, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.18 – CONTROLLI E VERIFICHE

Durante il corso dei lavori la Stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determineranno l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante.

Art. 2.19 - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori accertati con apposito verbale. Il conto finale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non si potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e si dovranno confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firmerà il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscriverà senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 2.20 - ULTIMAZIONE LAVORI – COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 1, comma 2, lett. t) del dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 116, comma 7 del d.lgs. 36/2023 e 28, comma 1 lett. a) di cui all'Allegato II.14 del Codice dei contratti, può sostituire il collaudo qualora la Stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 116 Codice dei Contratti, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso dal Direttore dei Lavori e dovrà essere confermato dal RUP.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità indicate dal 28, comma 1 lett. b)



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

di cui all'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, sarà emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non è intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

Art. 2.21 – RESPONSABILITA', ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato e iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all'appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali a uso ufficio del personale, della Direzione e assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.p.r. 128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle Stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc...), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- il libero accesso e il transito nel cantiere e sulle opere eseguite o in corso d'esecuzione, alle persone addette e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 119 c. 11 del D.Lgs. 36/2023;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che venga redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023;
- la trasmissione alla Stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo e ai contratti similari;
- l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, compresi i relativi trasporti in discarica e le eventuali caratterizzazioni, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore sarà responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicurerà l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere sarà attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega dovrà indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore sarà comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati sarà conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso sarà fisso e invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

L'appaltatore si obbligherà a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Art. 2.22 – DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno, secondo le prescrizioni dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

L'esecutore non potrà pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale potrà avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 2.23 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023, saranno indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2.24 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 2.25 - RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'allegato I.8 del d.lgs. 36/2023, risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco e archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero.

L'appaltatore non potrà demolire o comunque alterare i reperti, né potrà rimuoverli senza autorizzazione della Stazione appaltante. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 2.26 - BREVETTI DI INVENZIONE

Nel caso la Stazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'appaltatore dovrà dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 2.27 – RISERVE, ACCORDI BONARI E CONTESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023:

- le riserve dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore;
- sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo;
- le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intenderanno rinunciate;
- le riserve dovranno essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano;
- le riserve dovranno contenere, già all'atto dell'iscrizione, a pena di inammissibilità, la precisa e definitiva quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva sarà effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 36/23 non saranno oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Le riserve devono altresì contenere, a pena di inammissibilità:

- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Art. 2.27.1 – ACCORDO BONARIO

Ai fini dell'accordo bonario si applicherà l'art. 210 del D. Lgs. 36/2023 recante "accordo bonario per i lavori". In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario la controversia resterà di competenza del Giudice Ordinario: foro di Cosenza. L'arbitrato è in ogni caso escluso.

Art. 2.27.2 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Ai sensi dell'art. 215 del d.lgs. 36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte potrà chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. del D. Lgs. 36/2023.

Art. 2.28 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, saranno quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc..., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 36/2023; qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificino particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5 per cento dell'importo complessivo; i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- a) desumendoli dal prezzario della Stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 2.29 - OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante e al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine che dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà essere firmato dall'appaltatore che ne accetta i termini e le condizioni quale parte integrante della documentazione contrattuale.



DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it